

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **COOPERAZIONE GIURIDICA IN MATERIA PENALE – II**

**Convenzione penale sulla corruzione** ([STE n° 173](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1999.

Entrata in vigore : 1° luglio 2002.

La Convenzione è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999. Non appena l'avranno ratificata, gli Stati che non partecipano ancora alle attività del GRECO ne diventeranno automaticamente membri.

La portata della Convenzione è molto vasta e completa gli strumenti giuridici esistenti. Copre le seguenti forme di comportamento corrotto considerate normalmente come tipi specifici di corruzione:

- corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri;
- corruzione attiva e passiva di parlamentari nazionali e stranieri e di membri di assemblee parlamentari internazionali;
- corruzione attiva e passiva nel settore privato;
- corruzione attiva e passiva di funzionari internazionali;
- corruzione attiva e passiva di giudici nazionali, stranieri ed internazionali e di funzionari di tribunali internazionali;
- traffico di influenze attivo e passivo;
- riciclaggio dei proventi della corruzione;
- reati contabili (fatture, falso in documenti contabili, ecc.) connessi con reati di corruzione.

Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino all'estradizione. Le persone giuridiche saranno anch'esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie.

La Convenzione comprende inoltre delle disposizioni relative al concorso in corruzione e alla complicità, all'immunità, ai criteri per determinare la giurisdizione degli Stati, alla responsabilità delle persone giuridiche, all'istituzione di enti specializzati contro la corruzione, alla protezione di quanti collaborano con le autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari, alla raccolta di prove e alla confisca dei proventi.

Prevede un'accresciuta cooperazione internazionale (mutua assistenza, estradizione e scambio di informazioni) ai fini delle indagini e dell'incriminazione per dei reati di corruzione.

\* \* \*

**Convenzione civile sulla corruzione** ([STE n° 174](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1999.

Entrata in vigore : 1° novembre 2003.

E' il primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel campo del diritto civile e della corruzione. Obbliga le Parti Contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali "rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni." (art.1).

La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che coprono: le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione internazionale e il controllo dell'applicazione e le clausole finali. Al momento della ratifica della Convenzione, gli Stati si impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legislazioni nazionali, tenendo conto delle loro situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni:

- il risarcimento del danno;
- la responsabilità (ivi compresa la responsabilità dello Stato per atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali);
- il concorso di colpa: riduzione o soppressione del risarcimento, a seconda delle circostanze;
- la validità dei contratti;
- la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione;
- la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit;
- l'ottenimento delle prove;
- le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all'esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell'attesa dell'esito del procedimento;
- la cooperazione internazionale.

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) controllerà gli impegni assunti dagli Stati Parti ai sensi della Convenzione.

\* \* \*

**Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n° 182)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2004.

Il Protocollo mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978, in particolar modo ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza. Tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

\* \* \*

**Convenzione sulla criminalità informatica (STE n° 185)**, aperto alla firma a Budapest, il 23 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati.

Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cybercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE n° 189)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cybercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali

atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

\* \* \*

**Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo** ([STE n° 190](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo che sarà stato ratificato da tutte le Parti della Convenzione.

Le caratteristiche principali del Protocollo di emendamento sono le seguenti:

- l'elenco dei reati da "depoliticizzare" è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
- introduzione di una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista.
- la Convenzione è stata aperta all'adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri potrà decidere caso per caso di invitare ugualmente altri Stati ad aderire alla Convenzione.

Per quanto la Convenzione non tratti di per sé direttamente le questioni generali relative all'estradizione, la clausola classica di discriminazione di trattamento è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Finalmente, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo ("COSTER") per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il suddetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione** ([STE n° 191](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2005.

Il presente Protocollo estende la portata della Convenzione (STE no. 173) agli arbitri in questioni commerciali, civili e di altra natura e ai giurati, e completa le disposizioni della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudiziarie contro la corruzione. Parti del Protocollo devono adottare i provvedimenti necessari per penalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri e di giurati nazionali e stranieri.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo** ([STCE n° 196](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° giugno 2007.

Il Consiglio d'Europa ha adottato questa convenzione per accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell'ambito della lotta al terrorismo. Essa è volta a intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione del terrorismo in due modi diversi:

- qualificando come illeciti penali alcuni atti che potrebbero portare a commettere reati di natura terroristica, come la provocazione pubblica, l'arruolamento o la formazione;
- consolidando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (politiche nazionali di prevenzione), sia a livello internazionale (modifica degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in vigore, così come dei mezzi supplementari).

La Convenzione comprende una disposizione relativa alla protezione e all'indennizzo delle vittime del terrorismo. È previsto un processo di consultazione delle parti al fine di assicurare una realizzazione ed un seguito efficaci.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani** ([STCE n° 197](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2008.

L'obiettivo di questa convenzione è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata.

Un primo principio fondamentale delineato con precisione dalla nuova convenzione è che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione.

Il principale valore aggiunto di questa convenzione è l'adozione di una prospettiva fondata sui diritti dell'uomo, l'attenzione rivolta alla protezione delle vittime e il suo meccanismo di controllo indipendente ("GRETA") che garantisce il rispetto delle parti della convenzione.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo** ([STCE n° 198](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° maggio 2008.

Il Consiglio d'Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti.

\* \* \*

**Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione** ([STCE n° 209](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 novembre 2010.

Entrata in vigore : 1° maggio 2012.

Il Protocollo integra la Convenzione (STE no. 24) al fine di semplificare e accelerare la procedura di estradizione quando la persona ricercata acconsente all'estradizione.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica** ([STCE n° 211](#)), aperto alla firma a Mosca, il 28 ottobre 2011.

Entrata in vigore : 1° gennaio 2016.

La "Convenzione Medicrime" è il primo strumento giuridico internazionale in materia che stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di qualificare come illeciti penali :

- la fabbricazione di prodotti medicali contraffatti;

- la fornitura, l'offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali contraffatti;
- la falsificazione di documenti;
- la fabbricazione o la fornitura non autorizzata di prodotti medicali e la commercializzazione di dispositivi medicali non conformi alle norme di settore (o "reati simili").

La Convenzione offre un quadro di cooperazione nazionale e internazionale attraverso i diversi settori amministrativi, misure di coordinamento nazionale, le misure preventive destinate al settore pubblico e a quello privato e misure di protezione per vittime e testimoni. Inoltre, esso prevede l'istituzione di un organo di controllo per sorvegliare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati Parti.

\* \* \*

**Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STCE n° 212](#))**, aperto alla firma a Vienna, il 20 settembre 2012.

Entrata in vigore : 1° giugno 2014.

Il Quarto Protocollo emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione (STE no. 24) al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ([STCE n° 215](#))**, aperto alla firma a Magglingen, il 18 settembre 2014.

Entrata in vigore : 1° settembre 2019.

Lo scopo della presente Convenzione è prevenire, individuare, sanzionare e punire la manipolazione delle competizioni sportive, nonché rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione nazionale e internazionale tra le autorità pubbliche interessate, nonché con le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive. La Convenzione invita i governi ad adottare misure, anche legislative, in particolare per:

- prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e gli organizzatori;
- incoraggiare le autorità di controllo delle scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare scommesse sportive;
- lottare contro le scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.

Alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona governance. La convenzione prevede inoltre garanzie per informatori e testimoni.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani ([STCE n° 216](#))**, aperto alla firma a Santiago de Compostela, il 25 marzo 2015.

Entrata in vigore : 1° marzo 2018.

La Convenzione invita i governi a rendere il prelievo illecito di organi da donatori viventi o deceduti infrazione penale :

- qualora il prelievo venga realizzato senza il consenso libero, chiaro e specifico del donatore vivo o deceduto, o nel caso di un donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato in virtù del diritto di un paese;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi, il donatore vivo, o una terza persona, ottenga profitti o vantaggi;

- qualora, in cambio di un prelievo di organi da un donatore deceduto, una terza persona ottenga profitti o vantaggi.

La Convenzione prevede inoltre misure di protezione e risarcimento delle vittime, così come misure di prevenzione destinate a garantire trasparenza e accesso equo ai servizi di trapianto.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ([STCE n° 217](#))**, aperto alla firma a Riga, il 22 ottobre 2015.

Entrata in vigore : 1° luglio 2017.

Il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE no. 196) trasformerà in reato penale una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, il fatto di recarsi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili 24 ore su 24, per un rapido scambio di informazioni.

\* \* \*

**Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche ([STCE n° 224](#))**, aperto alla firma a Strasburgo, il 12 maggio 2022.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo 5 ratifiche.

Data la proliferazione della criminalità informatica e la crescente complessità a ottenere prove elettroniche che potrebbero essere archiviate in giurisdizioni estere, diverse, mutevoli o sconosciute, i poteri degli organismi preposti all'applicazione della legge sono limitati dai confini territoriali. Di conseguenza, solo una piccola parte degli atti di criminalità informatica denunciati alle autorità di giustizia penale sfocia in sentenze legali.

In risposta a ciò, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica (STE no. 185) fornisce una base giuridica per la divulgazione di informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio e per la cooperazione diretta con i fornitori di servizi per le informazioni sugli abbonati, modi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico, la cooperazione immediata in caso di emergenza, strumenti di assistenza reciproca, come anche garanzie in materia di protezione dei dati personali.